



n. 157/N.R.G. 441

**COPIA**

**DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 157 DEL 17/04/2013**

**OGGETTO:** impegno di spesa per rimborso danno consistente nelle spese legali per annullamento ordinanza N. 1860/2013 ROBA/COMUNE DI NOLI in favore avv studio legale MARCO GENTA via C.BATTISTI 2/3 PI 0111255000098 IMPORTO EURO 440,44 CIG ZBC096DA64

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che a seguito di segnalazione della Polizia Amministrativa del Corpo delle Guardie Venatorie Ambientali pervenuta in data 10/10/2012 port. 11486 inerente la presenta di rifiuti abbandonati presso le aree siti in loc.Prati Landrasa CAVA del Comune di Noli veniva emessa ordinanza sindacale n. 1857 a carico di società intercostruzioni per la pulizia delle suddette aree e la messa in sicurezza dei fabbricati insistenti sulle stesse;

**RILEVATO** che successivamente alla notifica di tale provvedimento i soggetti destinatari evidenziavano con nota prot 793/2013 che due piccoli immobili interclusi nella vasta area interessata dall'ordinanza ( 8 foglio 15 mapp 138 e 145) non risultavano di loro proprietà bensì di soggetti terzi;

**PRESO ATTO CHE** in data 06/03/2013 è pervenuta la notata legale prot3205 della avv, MARCO GENTA in nome e per conto dei siggri,ROBA ed atri che presisa quanto sopra descritto;

**PERTANTO** si è reso necessario effettuato un doveroso approfondimento circa l'esatta proprietà nonché il reale utilizzo disponendo l'annullamento in autotutela dell'ordinanza 1860 del 19/02/2013 ai sensi della legge 241/1190;

**PRESO ATTO** della nota prot 4424 del 04/04/2013 dello STUDIO LEGALE AVV GENTA MARCO DI SAVONA ha richiesto il quale risarcimento del danno subito riferito ad € 440,44 per le spese legali sostenute nella causa relativa all'annullamento dell'ordinanza n. 1860/2013 verso sig. ROBA;

**RECEPITE** le sentenze della CASSAZIONE N. 21963 del 24/10/2011, N. 698/2010, N. 13801/2004 che prevedono che:

**“per ottenere l'annullamento dell'atto dispositivo in via di autotutela il contribuente sostiene dei costi di consulenza e l'amministrazione è tenuta a risarcirli in quanto può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela “;**

**VISTO** che l'art. 1 comma 381 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

**VISTO** l'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ritenuto di impegnare la spesa di cui trattasi pari ad euro. 440,44 al capitolo. 112230 SPESE PER LITI del bilancio 2013 in corso di predisposizione, SUPERANDO limite dei QUATTRO dodicesimi dello stanziamento definitivo del bilancio di previsione dell'anno 2012 in quanto trattasi di spesa non frazionabile;

**RITENUTA** congrua la spesa ai sensi del vigente regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'atto del SINDACO N. 5/2013 col quale si assegnavano le funzioni di Capo Area Amministrativa ;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione consiliare n. 10/2012 -relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 dato atto che il Bilancio 2013 è in corso di approvazione;

**VISTO** gli artt.. 191 e 183 del D.lgvo n. 267 del 18/082000;

**VISTO** lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

IN RELAZIONE a quanto sopra esposto:

### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI IMPEGNARE** € 440,44 in favore dell 'avv GENTA MARCO STUDIO LEGALE VIA C. BATTISTI 2/3 P.I. 011255000098 sul capitolo 112230 “SPESE PER LITI” del bilancio 2013;

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
F.to F.to BRUNO DANILO



VISTO : ATTESTO LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA  
DEL PRESENTE ATTO

CAP.	IMP.
U 1122/30	2013/344/0

AI SENSI DELL'ART. 151, 4° COMMA, DEL D.LVO 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GIORDANO FLAVIA

NOLI, LI' 22/05/2013